

Legge regionale 17 gennaio 1995 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

**Ampliamento dell'operatività del Fondo di rotazione regionale in agricoltura.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.**

Art. 8

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80(1)

1. Il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è sostituito dal seguente:

<<Ove risultasse, anche successivamente, che il soggetto abbia beneficiato per gli stessi acquisti e per le stesse opere di altri aiuti creditizi e contributivi ovvero non abbia rispettato oneri ed obblighi previsti da leggi e regolamenti regionali, l'Amministrazione regionale procede, tramite la banca, al recupero delle somme erogate. In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso ufficiale di sconto. La Direzione regionale dell'agricoltura è comunque autorizzata ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi creditizi di cui alla presente legge, anche avvalendosi di altre strutture regionali, nonché ad esercitare i poteri di sospensione delle erogazioni e quelli sanzionatori previsti dalla normativa regionale vigente. >>.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).